



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2024

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

Data: Agosto 2024

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini





UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2024

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- Relazione Generale -

Data: Agosto 2024

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini



PREMESSA.

L'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda partecipa, per la seconda volta, alla progettazione di cui a L. N. 234/2021, L.R. N. 2/2004 E SS.MM.II. risorse stanziare a titolo di Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT) esclusivamente dedicato a soli due Comuni montani della compagine, che sono Morfasso e Vernasca.

Per la redazione della progettazione Essa ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione di chi ha sempre gestito le spettanze economiche a favore del territorio comunale dei sopra specificati Comuni in occasione dei Piani Annuali Operativi in seno alla estinta Comunità Montana, dove i predetti Comuni erano associati prima della estinzione di Questa, avvenuta nell'aprile 2015.

Fedele alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna, la progettazione riguarda esclusivamente investimenti, concentrandosi sulla manutenzione straordinaria della viabilità comunale, bisognosa come essa è di riqualificazione ed ammodernamenti.

I Comuni beneficiari, al momento, non dispongono di fondi atti ad impinguare le cifre del riparto operato con determinazione dirigenziale n. 7971/2024, pertanto gli importi delle varie annualità mantengono i medesimi valori economici complessivi.

DEL RECENTE PASSATO.

La Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 2 "Legge per la Montagna" e succ. mod., in particolare l'art. 8 recante: "Fondo regionale per la montagna", definisce che le risorse del Fondo regionale per la montagna, costituite dal riparto del Fondo nazionale per la montagna assegnate alla Regione Emilia-Romagna e dalle aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento, sono destinati al trasferimento a favore degli Enti locali associativi di Comuni montani, i quali le utilizzano per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi annuali operativi, e che la Regione ripartisce annualmente le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dal Programma regionale per la montagna di cui all'art. 3 bis della stessa L.R. n. 2/2004.

La ripartizione che il competente "Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale Negoziata, Intese, Relazioni Europee e Relazioni Internazionali" opera è posto sulla base del criterio: 60 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti, mentre per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti.

Tale criterio fu dapprima adottato dalla estinta Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda per la ulteriore ripartizione al proprio interno della quota globalmente disponibile; successivamente la metodologia venne interpretata in forma "inversa" e questo per attenuare che i Comuni con estensione colossale travolgessero i più piccoli.

Nelle ultime pianificazioni pluriennali il criterio venne ancora rivisto. Nella situazione attuale viene confermato di mantenere il rapporto adottato ai tempi dell'ultimo esercizio della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, vale a dire rapporto 60 % popolazione e 40 % territorio.

Nel tempo sono state ripartite ed utilizzate le disponibilità finanziarie via via messe a disposizione della Regione e sono stati costituiti svariati Piani Annuali Operativi, sino a giungere al

P.A.O. 2017 (l'ultimo ad essere attuato col sistema dei Piani Annuali) e, di qui, è iniziata l'avventura attraverso i "Piani Triennali di Investimento" per arrivare poi alla scorsa annata con la prima edizione del "FOSMIT".

Le motivazioni di una scelta tecnica legata alle viabilità.

L'Appennino Piacentino è soprattutto ricco di vallette minori che danno vita ad un rutilante campionario di ambienti e paesaggi diversificati, eppure dotati di note ricorrenti e comuni a tutti.

Queste vallette minori contribuiscono a diversificare l'offerta turistica, a modificare il clima, insomma a rimescolare il paesaggio "imposto" dalle valli maggiori, creando così dei "microcosmi" oltremodo affascinanti.

Potente è la presenza di agriturismi e di bed & breakfast, ma sopravvivono ancora alcune trattorie tipiche, quelle che ancora oggi ripropongono l'immagine (oggi più che mai agognata) del luogo tranquillo, tipico e ... sicuro!

Una adeguata viabilità viene sempre a favore un tipo di turismo escursionistico ed "eno-gastronomico", perché a muoversi in detto terreno sono per lo più famiglie o piccoli gruppi di escursionisti.

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE.

Con gli ormai numerosi Piani Annuali Operativi dedicati alla viabilità si è realmente voluto venire incontro a quelle popolazioni che da decenni scontano un ritardo sullo sviluppo complessivo di un determinato territorio a causa di una viabilità antiquata e negletta. Addirittura alcuni borghi ancora sono asserviti da tratte stradali ancora da pavimentare in bitumato e ciò è assai rattristante, considerando quale è la tipologia media delle automobili di oggi, assai più "tecnologiche" e performanti, ma, indubbiamente, più fragili meccanicamente.

Quindi soprattutto interventi di pavimentazioni ex novo e di ripavimentazioni di tratte dove il vecchio bitumato è troppo degradato per pensare ad un ripristino. Un occhio di riguardo viene anche riservato alla rete idrica di scolo (cunette stradali) elemento fondamentale per la durata di qualsiasi tratta viaria.

Le opere contenute nella presente previsione, attraverso il ripristino, riqualificazione ed ammodernamento della viabilità, mirano principalmente al:

- a) Miglioramento della qualità di vita degli abitanti;
- b) Miglioramento della raggiungibilità del luogo con riferimento soprattutto, alle attività di soccorso e protezione civile.

Le sopracitate tipologie rientrano tra quelle diffuse dalla estinta Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, a favore dei Comuni associati, in virtù di appositi Accordi programmatici comuni.

Trattandosi di ciò le opere contenute nella progettazione sono eseguibili senza acquisire ulteriori autorizzazioni o Nulla Osta da parte di alcunché.

La fattibilità delle opere previste non contrasta colle vigenti norme protezionistiche.

Le maestranze impegnate nell'intervento (oltre che appartenere ad imprese qualificate per opere "OG3") saranno adeguatamente informate sulla condotta da tenersi durante l'esecuzione dei lavori.

Oltretutto le proprietà private, che costantemente sono finite al tracciato da sottoporre a miglioramento, pretendono particolari attenzioni tecniche nell'esecuzione dei lavori previsti, nel rispetto di quanto, nel tempo, è stato laboriosamente ottenuto e conservato.

Per ciò che concerne la segnaletica l'intenzione è di impiegare, per l'interno delle aree boscate o pascolive, la stessa metodologia già utilizzata dagli altri Enti proprietari di arterie stradali.

Nessun tipo di autorizzazione è necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Conformità agli strumenti.

Il Programma è dunque conforme agli obiettivi di programmazione locale e regionale in materia ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Nel progetto che seguirà verrà specificatamente riportato il diagramma dei tempi di realizzazione delle opere.

Uso e Manutenzione.

Non si avvedono particolari discriminazioni circa l'uso della strada ad opere realizzate.

La manutenzione è ristretta all'osservanza di un sistema di monitoraggio continuo del tracciato e nel mantenere sgombre le banchine di monte dal materiale che, eventualmente potrà franare dal soprascarpa, per la sussistenza dei fenomeni gravitativi ben visibili.



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2024

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- Relazione Tecnico / Analitica -

Data: Agosto 2024

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini



RELAZIONE ANALITICA.

Strada Ca' Di Monte (Morfasso).

L'abitato denominato "Ca' di Monte" è collegato in due punti alla strada Provinciale da un tratto di strada Comunale oggetto di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito circa 15 anni or sono.

Per la particolare natura del terreno su quale è dislocata la strada, che presenta zone di affioramenti calcarei alternati a zone fortemente argillose, l'intervento di pavimentazione presenta oggi una serie di cedimenti sia della pavimentazione che della massicciata che richiedono urgente manutenzione.

In particolare nei tratti dove il cedimento è superficiale si prevede di "riprendere" la pavimentazione, mentre in altri tratti si prevede scavo di sbancamento e ricostituzione della massicciata.

Inoltre a "monte" occorre ricostituire l'accesso mediante tubazione sulla cunetta della SP in quanto quello presente oggi è in parte crollato, oltre che stretto e inadeguato.

La tratta in prossimità delle ultime case a valle poi presenta un fondo particolarmente ammalorato e le numerose ricostituzioni della massicciata succedutesi negli anni richiedono ora un intervento più deciso e risolutivo anche delle infiltrazioni.

Operazioni previste: Scavo di sbancamento (tratti) – Ricostituzione della massicciata (tratti) e del sottofondo stradale – ripresa e rinnovo della pavimentazione bituminosa con un sufficiente strato di Binder atto a garantire la sufficiente stabilità e durata del manto. L'intera tratta è oggetto di intervento per una lunghezza totale di 350 mt.

Strada La Montà (Vernasca).

Anche in questo caso si prevede ricostituzione della massicciata (anche se con interventi meno importanti rispetto alla precedente) e ripresa in più punti del manto bituminoso, oggi in alcuni punti quasi impercorribile proprio per ammaloramento dello stesso o per cedimento del fondo.

Operazioni previste: Scarificazione e ricostituzione della massicciata e del sottofondo stradale (tratti) – ripresa e rinnovo della pavimentazione bituminosa con un sufficiente strato di Binder atto a garantire la sufficiente stabilità e durata del manto. La lunghezza totale delle tratte oggetto di intervento ha un'estensione lineare di 500 mt.



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2024

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- Elenco Prezzi -

Data: Agosto 2024

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini



UNIONI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
ELENCO PREZZI
Fondo Sviluppo Montagna Italiane - Anno 2024

C01.004.005	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:			
C01.004.005b	in roccia alterata	mc	12,82	
C01.016.020	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
C01.016.020.a	ghiaia di cava	mc	46,08	
C01.019.012	Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688, comprese l'eventuale vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:			
C01.019.012.a	con granulometria 0/150, spaccato con peso specifico medio 1700kg/mc	MC	48,62	
C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	mq	1,46	
	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.			
C01.022.016	miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti di adesione:			
C01.022.016.a	spessore compresso fino a 5 cm	mq	14,59	
C01.022.016.b	per ogni cm in più di spessore	mq	3,67	
C02.016.020	Tubi in calcestruzzo vibrocompressi, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea ristretta per profondità di interrimento variabili da 1 a 3 m calcolati all'estradosso superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls:			
C02.016.020.c	diametro 500 mm (realizzazione tombino stradale)	m	156,79	

C02.001.025	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	mc	123,01	
C01.058.010	Scarificazione di massiciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo	mq	3,3	
C01.058.015.b	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più	mq	1,1	
C01.019.012	Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688, comprese l'eventuale vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento:			
C01.019.012.b	misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc	mc	41,3	
	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:			
C01.022.005.b	con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)	mq	1,58	
	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) $LA \leq 25$ (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.			
C01.022.015	miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione:			
C01.022.015.a	spessore compresso fino a 5 cm	mq	13,73	
C01.022.025	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	0,19	
C01.019.028	Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. (realizzazione banchina stradale)	mc	91,74	



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2024

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- Computo Metrico Estimativo -

Data: Agosto 2024

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini



UNIONI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Fondo Sviluppo Montagna Italiane - Anno 2024

Lotto funzionale scorporabile n° 1: "Morfasso"

[illegible]

Lotto funzionale scorporabile n° 2: "Vernasca"

[illegible]



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2024

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- Quadro Economico -

Data: Agosto 2024

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini



QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - Lotto funzionale scorporabile n° 1
Fondo Sviluppo Montagna Italiane - Anno 2024 - Comune di Morfasso (PC)

Lavori da eseguirsi nelle località:

--> Abitato Ca' di Monte	31.826,64 €
* Oneri per la sicurezza	700,00 €

Totale imprto lavori da eseguirsi:	32.526,64 €
------------------------------------	--------------------

Oneri Iva:

	IMPONIBILE	ALIQ. IVA	TOT IVA
--> Abitato Ca' di Monte	31.826,64 €	22%	7.001,86 €
* Oneri per la sicurezza	700,00 €	22%	154,00 €

Totale oneri Iva:	7.155,86 €
-------------------	-------------------

QUOTA INCENTIVO:	650,53 €
------------------	-----------------

QUOTA ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI:	625,08 €
------------------------------------	-----------------

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO:	40.958,11 €
-------------------------------------	--------------------

Unione Montana Alta Val Nure
Il Responsabile del Servizio Tecnico



QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE - Lotto funzionale scorporabile n° 2
Fondo Sviluppo Montagna Italiane - Anno 2024 - Comune di Vernasca (PC)

Lavori da eseguirsi nelle località:

--> Loc. Montà	39.248,40 €
* Oneri per la sicurezza	1.000,00 €

Totale imprto lavori da eseguirsi:	40.248,40 €
------------------------------------	--------------------

Oneri Iva:

	IMPONIBILE	ALIQ. IVA	TOT IVA
--> Loc. Montà	39.248,40 €	22%	8.634,65 €
* Oneri per la sicurezza	1.000,00 €	22%	220,00 €

Totale oneri Iva:	8.854,65 €
-------------------	-------------------

QUOTA IMPREVISTI:	151,89 €
-------------------	-----------------

QUOTA INCENTIVO:	804,97 €
------------------	-----------------

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO:	50.059,91 €
-------------------------------------	--------------------

Unione Montana Alta Val Nure
Il Responsabile del Servizio Tecnico





UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2024

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- Cronoprogramma -

Data: Agosto 2024

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini





UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell'Arquato (PC)

Provincia di PIACENZA

Regione Emilia-Romagna

Fondo Sviluppo Montagne Italiane

Annualità 2023

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tratte di viabilità comunale sul territorio dei
comuni di Morfasso e Vernasca.

- Schema contratto e capitolato appalto -

Data: Giugno 2023

A cura del Responsabile del Procedimento:

Andrea Pompini



UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

Procedimento n. .../.....

data: .../..../.....

Spett.le ditta

.....

.....

inviata solo a mezzo PEC

OGGETTO: Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento delle opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria ".....", in Comune di

CUP: **CIG:**

art. 18 del D.lgs. n.36/2023

Con la presente, si comunica alla ditta in indirizzo che con determinazione n. del..... è stata affidata l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto alla medesima, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs 36/2023, alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro 10 giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca dell'affidamento.

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere restituita debitamente controfirmata all'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana Alta Val Nure, al seguente indirizzo: tecnico@unionealtavalnure.it

L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro/.....), comprensivi di euro per costi di sicurezza aziendali.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" come definito all'art. 3 comma 1 del capitolato speciale d'appalto, per cui l'importo contrattuale corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Costituiscono altresì riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato

con l'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di indirizzo

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore ogni eventuale onere conseguente alla presente scrittura.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento come di seguito disciplinato

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni e materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzo della Stazione Appaltante o se ivi non presente nel prezzo della CCIAA
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 40 del capitolato speciale d'appalto.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del

procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

In deroga al comma 1 se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 ed al comma 6 dell'art.19 del D.Lgs. 36 del 2023:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa

costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In tema di Recesso del contratto, si applicano delle disposizioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Qualora ne ricorrano i presupposti, si farà ricorso al rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale previsti dall'art. 210 D. Lgs. n. 36 del 2023 secondo le procedure ivi indicate.

Le parti, si riservano di nominare un collegio consultivo tecnico di cui all'art. dall'art. 211 D. Lgs. n. 36 del 2023 entro novanta giorni dall'avvio dei lavori; per tale costituzione è necessario il consenso di entrambe le parti.

E' ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 215 del D. Lgs. n. 36 del 2023 nei casi ivi previsti. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Piacenza con esclusione della competenza arbitrale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D. Lgs. 36/23, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'allegato XV D. Lgs. 81/08;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza di cui alla lettera b).

Il piano sostitutivo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 100 commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e decreto legge n. 75 del 2023.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente disciplina in materia.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui al comma 11 del succitato articolo 119.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria.

L'importo della garanzia è stato ridotto del 50 per cento così come previsto dall'art. 106 del D.lgs. 36 del 2023 che prevede la riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, da cui risulta l'importo.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D. Lgs. n. 36 del 2023 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero rilasciata da agenzia – agenziaC

ome

segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale pari all'importo del contratto;
- b) per responsabilità civile verso terzi.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui sopra;
- g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 207 del 2010, per quanto non previsto nel Capitolato

Speciale d'appalto.

I documenti elencati sono allegati al presente contratto o sono conservati dalla Stazione appaltante.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 36/2023 art. 215.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento

L'appaltatore

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Lotto 1)

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino di varie tratte stradali comunali in Comune di Morfasso di cui alla L. N. 234/2021, L.R. N. 2/2004 E SS.MM.II. risorse stanziata a titolo di Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT) annualità 2024; ed in particolare le tratte: Ca' di Monte in Comune di Morfasso.

L'importo del presente appalto a misura è di 32.256,64 € (I.V.A. esclusa).

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente appalto sono le seguenti:

- allestimento e preparazione cantiere
- scavi a sezione obbligata
- realizzazione sottofondi stradali
- fornitura e posa di misto granulometrico stabilizzato
- fornitura e posa di binder
- fornitura e posta di mano di attacco
- fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura
- ogni opera, fornitura e lavorazione necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante affidamento diretto ad una ditta del settore operante sul territorio.

ART. 4 – MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto prevede l'esecuzione delle opere sopra specificate, così come meglio evidenziate nell'allegato computo metrico estimativo, secondo le modalità prescritte dalla Direzione Lavori.

ART. 5 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione, con le riserve di cui all'art.337 della Legge sui Lavori Pubblici n. 2248/1865 e secondo quanto stabilito dall'art.10 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350.

ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori in oggetto secondo le modalità indicate nel presente foglio patti e condizioni.

Sono altresì a carico dell'impresa i seguenti oneri:

- ❖ la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- ❖ l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili, Aziende Industriali e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è obbligata a collocare n.1 tabella indicativa del cantiere a termini della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959.

ART. 7 – INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore risponderà dei danni arrecati alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa, restando inteso che sarà a proprio carico il completo risarcimento degli stessi senza diritto a risarcimento alcuno. L'appaltatore dovrà dimostrare che tutti i mezzi d'opera sono assicurati per i danni provocati al patrimonio comunale, a cose e persone.

ART. 8 – SORVEGLIANZA E DIREZIONE LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori incaricato.

ART. 9 – TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI COMPIUTI PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 60 consecutivi e continui a decorrere dal giorno successivo a quello della consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, verrà applicata una penale del 1 per mille dell'importo netto dei lavori.

ART. 10 – PAGAMENTO

I lavori verranno pagati entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio comunale competente.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Per il subappalto vale quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016

ART. 12 – CONTROVERSIE FRA LE PARTI

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda e appaltatore, in ordine all'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Piacenza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Lotto 2)

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino di varie tratte stradali comunali in Comune di Vernasca di cui alla L. N. 234/2021, L.R. N. 2/2004 E SS.MM.II. risorse stanziata a titolo di Fondo Sviluppo Montagne Italiane (FOSMIT) annualità 2024; ed in particolare le tratte: Strada della Montà in Comune di Vernasca.

L'importo del presente appalto a misura è di 40.248,40 € (I.V.A. esclusa).

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente appalto sono le seguenti:

- allestimento e preparazione cantiere
- scavi a sezione obbligata
- realizzazione sottofondi stradali
- fornitura e posa di misto granulometrico stabilizzato
- fornitura e posa di binder
- fornitura e posta di mano di attacco
- fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura
- ogni opera, fornitura e lavorazione necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante affidamento diretto ad una ditta del settore operante sul territorio.

ART. 4 – MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto prevede l'esecuzione delle opere sopra specificate, così come meglio evidenziate nell'allegato computo metrico estimativo, secondo le modalità prescritte dalla Direzione Lavori.

ART. 5 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione, con le riserve di cui all'art.337 della Legge sui Lavori Pubblici n. 2248/1865 e secondo quanto stabilito dall'art.10 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350.

ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori in oggetto secondo le modalità indicate nel presente foglio patti e condizioni.

Sono altresì a carico dell'impresa i seguenti oneri:

- ❖ la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- ❖ l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili, Aziende Industriali e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è obbligata a collocare n.1 tabella indicativa del cantiere a termini della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959.

ART. 7 – INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore risponderà dei danni arrecati alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa, restando inteso che sarà a proprio carico il completo risarcimento degli stessi senza diritto a risarcimento alcuno. L'appaltatore dovrà dimostrare che tutti i mezzi d'opera sono assicurati per i danni provocati al patrimonio comunale, a cose e persone.

ART. 8 – SORVEGLIANZA E DIREZIONE LAVORI

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori incaricato.

ART. 9 – TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI COMPIUTI PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 60 consecutivi e continui a decorrere dal giorno successivo a quello della consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, verrà applicata una penale del 1 per mille dell'importo netto dei lavori.

ART. 10 – PAGAMENTO

I lavori verranno pagati entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio comunale competente.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Per il subappalto vale quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016

ART. 12 – CONTROVERSIE FRA LE PARTI

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda e appaltatore, in ordine all'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Piacenza.